Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98.

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3.

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

Art. 4.

L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5.

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6.

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7.

Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio

definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99.
Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di convocare i comizi elettorali per la decisione, mediante referendum, sulla forma istituzionale dello Stato e per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Ritenuto che è per ora impossibile lo svolgimento delle elezioni nella Venezia Giulia a causa dell'attuale situazione internazionale e nella provincia di Bolzano, nella quale le liste elettorali non si sono potute ultimare non essendo tuttora regolate le questioni sulla cittadinanza degli optanti per la Germania che hanno perfezionato l'opzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la Costituente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante « referendum », sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente.

E' fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti.

Il Collegio elettorale Trento-Bolzano resta, ai fini della applicazione dei commi precedenti, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà cinque deputati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 100.
Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614;

Vista la legge 7 aprile 1942, n. 409;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

BEVANDE (Vedi art. 96)	Unità di misura	Imposta (in lire)
Vini comuni . . . . Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.	hl.	500
Vini fini . . . . Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie — passiti e non passiti —), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi.	hl.	1000
Vini in bottiglia . . . . Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichette o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.	una	10
Vini spumanti in bottiglia. . .	una	50

Art. 2.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'art. 10 del decreto stesso, dovrà essere tenuto conto del maggiore provento derivante dalla tariffa deliberata in applicazione dell'articolo precedente.

Per gli appalti, invece, tanto ad aggio che a canone fisso, conferiti o confermati posteriormente alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, sul maggiore provento derivante dalla applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura:

per riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2 %;
per le ulteriori riscossioni annue:
da L. 200.001 a L. 500.000, aggio del 1,50 %;
da L. 500.001 a L. 1.000.000, aggio del 1,00 %;
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000, aggio del 0,75 %;
da L. 2.000.001 a L. 5.000.000, aggio del 0,50 %;
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000, aggio del 0,30 %;
da L. 10.000.001 a L. 20.000.000, aggio del 0,20 %;
oltre L. 20.000.000, aggio del 0,10 %.

Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggiore provento. In caso di disaccordo, sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio è tenuto a versare, per il detto maggiore provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, una quota provvisoria pari alla metà dell'ammontare delle suddette rate.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi di esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

I limiti delle sovrimposte provinciali sui terreni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, sono così modificati:

Limite normale	L.	6
Eccedenza	»	2
Secondo limite	L.	8
Ulteriore eccedenza	»	2
Terzo limite	L.	10

Art. 4.

Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, è provvisoriamente elevato a lire 176 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta.

Art. 5.

E' istituita a favore delle provincie, un'addizionale nella misura di cinquanta centesimi per ogni lira delle tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

La detta addizionale sarà riscossa con le stesse modalità previste dal citato decreto e versata ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

In relazione a tali versamenti, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà annualmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari all'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle provincie, per metà in ragione del numero degli abitanti e per metà in ragione della lunghezza delle strade in gestione di ogni provincia.

Art. 6.

E' istituita, a favore delle provincie, un'addizionale sui redditi agrari, in ragione di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30.

Analoga addizionale e nella stessa misura, è istituita a favore dei comuni.

Le dette addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità e unitamente all'imposta erariale sul reddito agrario e versate direttamente alle provincie ed ai comuni.

Art. 7.

L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, è elevata a cinque centesimi.

I tre quinti del provento sono devoluti a favore delle provincie, secondo le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 8.

L'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, è prorogata al 30 giugno 1946.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 224 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I contrassegni sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale che sarà designato, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1946.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — GULLO — GRONCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 101.

Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del predetto Alto Commissariato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A carico del bilancio dello Stato è stanziato un primo fondo di lire due miliardi, da destinarsi all'assistenza sanatoriale ed ospedaliera dei tubercolotici ed all'integrazione dell'azione profilattica ed assistenziale svolta dai Consorzi provinciali antitubercolari con i contributi degli Enti locali.

Qualora vi sia disponibilità, il fondo sarà destinato, inoltre, sempre che ne sia riconosciuta l'urgenza, alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1543, ed alla creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed i Prefetti, quando ne siano delegati da esso, sono autorizzati a disporre le requisizioni di immobili, di mobili o di servizi, ritenute necessarie nell'interesse dell'assistenza, cura e profilassi antitubercolare.

Art. 3.

Il Demanio dello Stato è autorizzato a destinare alla organizzazione dei servizi di assistenza, di cura e di profilassi antitubercolare gli stabili e gli impianti già pertinenti, per scopi analoghi, alle organizzazioni del soppresso partito fascista, nonchè i beni che pervenissero allo Stato per l'applicazione delle disposizioni legislative sull'avocazione dei profitti di regime.

Art. 4.

Il fondo di cui all'art. 1 è gestito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Per la gestione di detto fondo è istituita presso l'Alto Commissariato una Commissione consultiva, presiedu-

ta dall'Alto Commissario, o in caso di impedimento dall'Alto Commissario aggiunto, e composta di quattro membri delegati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, del tesoro, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale, e di altri quattro membri designati dall'Alto Commissariato, dei quali tre in rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari scelti fra i loro dirigenti tecnici.

Il segretario è scelto dall'Alto Commissario fra i funzionari addetti al servizio antitubercolare.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI SCOCCIMARRO — CORBINO — BARBARESCHI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 102.

Attribuzione temporanea al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) dei poteri spettanti agli organi deliberativi dell'Istituto stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) sono attribuiti, fino a che non sarà provveduto alla nomina dei membri del Consiglio stesso, tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi, sia individuali che collettivi, di detto Istituto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946.

Cessazione della gestione commissariale e nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, con cui fu costituito l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637, con cui sono dettate le norme per l'organizzazione permanente di detto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944, concernente lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e la nomina del commissario straordinario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), di cui al decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944, cessa dalla data del presente decreto.

L'on. avv. Giuseppe Paratore è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 265. — FERRARI

(791)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1946.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio delle provincie calabresi, con le norme e condizioni dettate dal regolamento approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e con le modalità ed entro i limiti di somma da determinarsi dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 24 gennaio scorso l'Amministrazione provinciale di Palermo è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(762)

Autorizzazione al comune di Acri (Cosenza) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acri (Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 510.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(787)

Autorizzazione al comune di Locri (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 30 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Locri (Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(788)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia centrale.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 46 del 15 marzo c. a. ha disposto quanto appresso:

1. — A seguito della produzione eccezionale di energia termoelettrica effettuata a partire dal 1° febbraio c. a. dalle Centrali « Montemartini » dell'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma e « San Paolo » della Società Romana Elettricità, esercite in gestione unica, le seguenti imprese distributrici di energia elettrica sono autorizzate ad applicare, nei confronti degli utenti diretti di energia elettrica per qualsiasi uso, il sovraprezzo temporaneo di cui al punto 2:

a) Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma;
b) Società Romana di Elettricità;
c) Società Unione Esercizi Elettrici;
d) Società Terni;
e) Società Interamna.

2. — L'importo del sovraprezzo a carico degli utenti viene stabilito come appresso:

a) per l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma e la Società Romana di Elettricità:

cent. 40 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 Kwh mensili;

cent. 25 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 Kwh sopradetti;

b) per le altre Imprese:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 Kwh mensili;

cent. 20 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di fornitura a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

L'applicazione del sovraprezzo termico sulle fatture e bollette agli utenti avrà la durata necessaria per la completa rivalsa dell'onere.

Il suddetto sovraprezzo si applica sulle bollette e fatture emesse dal 1° marzo c. a. e per gli effettivi consumi da esse risultanti.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) della Società Terni per l'energia usata nei propri stabilimenti ed impianti;

b) dei subdistributori;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze sottese per la metà della quota di energia loro spettante a tale titolo.

3. — Il sovraprezzo di cui sopra sarà versato dalle Imprese di cui al punto 1 al « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termoelettrica Italia centrale » in uno speciale conto aperto presso un Istituto di credito di diritto pubblico e destinato a rimborsare le imprese esercenti le centrali dell'onere per la produzione termoelettrica.

Fino al 30 aprile 1946 tale produzione sarà decurtata del quantitativo mensile di 1.166.000 Kwh per il quale non è ammessa la rivalsa.

Quest'ultimo quantitativo sarà prodotto con il macchinario Diesel della Centrale Montemartini ed integrato se necessario con produzione a vapore.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni dalla fine di ciascun bimestre per l'importo del sovraprezzo fatturato nel bimestre stesso.

Entro il suddetto termine le Imprese stesse comunicheranno al Comitato di gestione di cui al punto 5 una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica specificando inoltre i quantitativi di Kwh rispettivamente assoggettati alle varie misure di sovraprezzo di cui al punto 2.

4. — L'onere per la produzione dell'energia termoelettrica soggetta a rivalsa è stabilito da questo Ministero in base agli accertamenti effettuati anche dal Comitato di gestione, di cui al punto 5, sugli effettivi costi di produzione, in essi compresi eventuali gravami applicati con effetto retroattivo.

5. — Alla gestione ed amministrazione del « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termoelettrica Italia centrale » è preposto un Comitato composto di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale industria e miniere e Direzione generale commercio interno), di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro, di tre delegati in rappresentanza delle imprese elettriche interessate e di un delegato in rappresentanza degli industriali consumatori.

Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Per la parte esecutiva il Comitato si avvale dell'organizzazione delle imprese che gestiscono le centrali termiche.

Il Comitato ha il compito di sopraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto ed è autorizzato a concedere alle imprese acconti sulle somme da esse sborsate per la produzione termoelettrica il cui onere è ammesso a rivalsa.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione del Fondo conguaglio sono a carico del Fondo stesso.

Entro 60 giorni dalla chiusura della gestione del Fondo, il Comitato presenterà il relativo rendiconto ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

L'avanzo eventualmente risultante al termine della gestione è devoluto al bilancio dello Stato.

Le funzioni di riscontro sulla gestione del Fondo di conguaglio sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 marzo 1946 - N. 66

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,65
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	83,50
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	85,775
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99 20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Designazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i due precedenti decreti in data 9 febbraio 1943, n. 5209, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940, e vennero designate le vincitrici del concorso medesimo;

Visti i successivi decreti in data 22 novembre 1943, n. 35998 e n. 28081 del 4 agosto 1945;

Veduto il risultato delle nuove interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940, sono designate per la nomina a titolari delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Tasselli Flora, condotta ostetrica di Bagnolo Piemonte;

Cauda Anna, condotta ostetrica di Cossano Belbo;

Livieri Maria, condotta ostetrica di Castelletto Uzzone - Pezzolo Val Uzzone;

Bosetto Maria, condotta ostetrica di Casteldelfino;

Ballesio Anna, condotta ostetrica di Niella Tanaro;

Marenco Caterina, condotta ostetrica di Trezzo Tinella;

Raffucci Giuseppina, condotta ostetrica di Lesegno - Castellino Tanaro.

Cuneo, addì 11 marzo 1946

Il Prefetto.

(775)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.